



PARERE MOTIVATO
n. 14 del 17 Gennaio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alle Varianti Verdi anno 2015 e anno 2016. Comune di Mira (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 17 gennaio 2019 come da nota di convocazione in data 16 gennaio 2019 prot. n.18224;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Mira con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.430520 del 23.10.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per le Varianti Verdi anno 2015 e anno 2016;



PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 116659 del 7.12.18 assunto al prot. reg. al n. 501520 del 10.12.18 di ARPAV;
- Parere n. 187976 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n. 504934 dell'11.12.18 dell'ULSS3;
- Parere n. 1979 del 17.12.18 assunto al prot. reg. al n. 512319 del 17.12.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 90567 del 13.12.18 assunto al prot. reg. al n. 511189 del 14.12.18 di Veritas,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 249/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa a delle Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4. relative agli anni 2015 e 2016, che modificano il vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Mira. Si evidenzia che l'istanza era già stata oggetto di verifica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e che con Pareri motivati VAS n. 46 del 10 Aprile 2017 e n. 192 del 25 Ottobre 2017 la Commissione regionale per la VAS aveva ritenuto che le "Varianti verdi 2015 e 2016 per la riclassificazione di aree edificabili", in Comune di Mira, non fossero valutabili, considerata l'incertezza della riclassificazione sotto il profilo dell'art. 7 L. R. 4/2015. A seguito dei pareri resi dalla Commissione regionale per la VAS l'Amministrazione Comunale ha presentato una nuova istanza. Al riguardo va sottolineato che il Consiglio Comunale ha revocato la DCC n. 54 del 30/10/2015 e con la DCC n. 13 del 12.04.2018 riadottato le "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4. adozione variante urbanistica relativa all'anno 2015" in conformità alle disposizioni della Circolare n. 1 del 11.02.2016. L'Amministrazione ha inoltre ritenuto che le "Varianti Verdi 2016" adottate con DCC n. 36 del 29.06.2016, non necessitassero di una nuova riadozione in quanto coerenti con le indicazioni della Circolare n.1 del 11.02.2016. Sostanzialmente la Variante Verde 2015, riadottata nel 2018, riguarda la riclassificazione di n. 6 ambiti territoriali, mentre, la Variante Verde 2016 riguarda la riclassificazione di una sola area in località Giare. Ogni richiesta è stata valutata, sia rispetto al contesto territoriale in cui è collocata, sia rispetto allo stato di diritto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e relativa riclassificazione delle aree. Il RAP risulta contenere le informazioni, analisi e valutazioni atte a dimostrare le coerenze con la strumentazione urbanistica sovraordinata e come le trasformazioni proposte non determinino effetti significativi sull'ambiente.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 17 gennaio 2019 dalla quale emerge che le Varianti Verdi anno 2015 e anno 2016 nel Comune di Mira non debbano essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, ritenendo altresì necessario che, limitatamente agli ambiti riclassificati in aree agricole, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione nonché dalla disciplina ordinaria vigenti in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione Vinca n. 249/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.



- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

le Varianti Verdi anno 2015 e anno 2016 nel Comune di Mira in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.
- Devono essere applicate, limitatamente agli ambiti riclassificati in aree agricole, le disposizioni previste dai programmi d'azione nonché dalla disciplina ordinaria vigenti in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 3 pagine